



Nuovo codice della strada, Consulta su droga e guida: è punibile solo se si crea pericolo•

Descrizione

(Adnkronos) La nuova formulazione dell'articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi.

Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell'articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell'alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Secondo i giudici rimettenti (alla cui prospettazione hanno aderito l'Unione delle camere penali italiane e l'Associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno presentato opinioni come amici curiae), la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l'area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l'altro, alla disciplina del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol.

La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore.

In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla

base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacit  di controllo del veicolo.

In altre parole, non sar  necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacit  di guida del conduttore. Ma occorrer  comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantit  della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacit  in un assuntore medio, cos  da creare pericolo per la circolazione stradale.

  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Gennaio 29, 2026

Autore

redazione

default watermark